



**Stefania Campo**  
*Deputata Movimento 5 Stelle*  
*Assemblea Regionale Siciliana*

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N.328

DATA 06.08.18

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 SETTEMBRE 1997, N.35 IN MATERIA DI  
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ESATTA DETERMINAZIONE DEL C.D.  
PREMIO DI MAGGIORANZA**

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge che si propone per l'approvazione ha l'obiettivo di colmare due vuoti normativi – e quindi porre fine sia ai dubbi interpretativi che alle più varie applicazioni – che puntualmente si ripresentano ad ogni tornata elettorale inerente le elezioni amministrative in Sicilia da quando la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 è stata modificata dalla L.R. n. 17 dell'11 agosto 2016.

La prima questione concerne il seggio in consiglio comunale riservato al candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento (art. 2, c. 4bis per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; art. 4. c.7, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). La normativa regionale infatti non contiene alcuna previsione circa l'assegnazione del seggio in esame nel caso in cui il candidato alla carica di sindaco arrivato secondo rinunci all'elezione a consigliere comunale o si dimetta. E' comprensibile infatti come quel determinato seggio possa essere conteso tra: la lista o il gruppo di liste collegate al candidato sindaco arrivato secondo; il candidato sindaco non eletto che abbia ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato alla carica di sindaco arrivato secondo, e abbia conseguito anch'esso almeno il venti per cento dei voti; il candidato consigliere in posizione utile di una lista non collegata al candidato sindaco "miglior perdente" che, nei comuni superiori a 15.000 abitanti, pur avendo superato la soglia di sbarramento del 5 per cento, non abbia ottenuto alcun seggio in consiglio comunale a causa dell'applicazione del c.d. Metodo d'Hondt.

Sul punto, non può non citarsi un orientamento del giudice amministrativo che, in un caso analogo, ovvero nel dirimere la controversia sorta a seguito delle dimissioni da deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana dell'On.le Anna Finocchiaro, candidata alla carica di Presidente della Regione, risultata poi seconda e quindi assegnataria "di diritto" dello scranno a Palazzo dei Normanni, attribuirono il seggio rispettando comunque la "provvista" spettante alla lista o al gruppo di liste a lei collegate. Si legge infatti che "ad avviso del Collegio, intervenute le dimissioni del deputato On.le Anna Finocchiaro eletto nella qualità sopraindicata, appare maggiormente conforme al sistema normativo appena delineato (ed in mancanza di specifica disposizione normativa di segno inverso)

riassegnare il seggio di che trattasi alla “provvista” da cui era stato tratto” (TAR PA 908-909/2008).

Ne consegue che dovendo prevedere l'astratta possibilità che si debba procedere alla surroga del seggio destinato al candidato alla carica di Sindaco arrivato secondo, onde consentire la completa ricomposizione dell'organo assembleare elettivo, in assenza di specifiche norme applicabili non può essere aprioristicamente escluso il legittimo ricorso ad interpretazioni analogiche in linea con l'orientamento sopra citato.

Il Servizio 5 – Ufficio elettorale del Dipartimento Autonomie Locali, del resto, nel rispondere ad una richiesta di parere in merito pervenuta dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle all'indomani delle ultime elezioni amministrative del giugno 2018, ha precisato che “considerato che la norma non disciplina la modalità di surroga di tale tipologia di consigliere comunale, si ritiene che, nel silenzio della legge regionale, considerato il diritto del candidato sindaco “miglior perdente”, collegato ad un gruppo di liste (art. 4, comma 7, l.r. n. 35/97), di essere proclamato eletto consigliere comunale, in caso di rinuncia o dimissioni dello stesso, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.

Qualora tale fattispecie interessi un candidato sindaco “miglior perdente”, collegato ad un'unica lista (art. 2, comma 4bis, l.r. n. 35/97) si ritiene che, nel silenzio della legge regionale, il seggio vada assegnato, attraverso la regolare procedura della surroga, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista collegata allo stesso candidato sindaco “miglior perdente”.

La richiamata procedura di surroga andrà regolarmente posta in essere dal Consiglio comunale dell'Ente, Organo del quale il soggetto candidato sindaco “miglior perdente” è componente.” (nota prot. n. 10543 del 19/07/2018).

Lo stesso Servizio 5 del Dipartimento Autonomie Locali, ancora, nel rispondere ad un'altra richiesta di chiarimenti pervenuta dal Segretario Generale di un comune al di sotto dei 15mila abitanti, sempre sullo stesso argomento, ha risposto che “si ritiene che, nel silenzio della legge, sia prerogativa del candidato sindaco arrivato secondo essere proclamato eletto consigliere comunale e quindi in caso di rinuncia o dimissioni dello stesso, il seggio viene assegnato al candidato consigliere che segue nella lista collegata allo stesso candidato sindaco arrivato secondo.” (nota prot. 9288 del 29/06/2018).

La seconda lacuna normativa che ci si propone di colmare con il presente disegno di legge, riguarda l'esatta determinazione del 60 per cento dei seggi assegnato alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco proclamato eletto (c.d. premio di maggioranza). Il comma 6 dell'art. 4 della l.r. 35/1997 nulla prevede sull'arrotondamento, creando alcuni problemi di interpretazione nei comuni, ad esempio, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i cui seggi in palio sono 24, o neo comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in cui i seggi in palio sono 32. Sul punto si sono registrati comportamenti differenti di alcuni Uffici Centrali

elettorali, che alcuni casi, anche recenti, hanno calcolato il premio di maggioranza in 14 seggi su 24, in altri in 15 seggi sempre su 24.

Si intende pertanto fare proprio l'orientamento della più recente Giurisprudenza amministrativa che, in maniera ormai costante, statuisce che "in caso di quoziente frazionario questo debba essere arrotondato all'unità superiore, fino a raggiungere comunque il 60% previsto da detta norma, ciò nell'assunto che il 60% dei seggi costituisca, non il limite massimo dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, ma quello minimo, riconosciuto dal legislatore in funzione delle esigenze di governabilità dell'Ente locale" (cfr. Consiglio di Stato, n. 4419/2015; TAR Sicilia, Catania, n. 2591/2016).

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1.

#### *Modifiche all'art. 2, l.r. 35/97 in materia di composizione del consiglio comunale*

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 4bis è sostituito dal seguente:

"4 bis. È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o dimissioni del candidato alla carica di sindaco proclamato eletto consigliere comunale, è proclamato eletto consigliere comunale, attraverso la regolare procedura della surroga, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista collegata allo stesso candidato sindaco arrivato secondo."

### Art. 2.

#### *Modifiche all'art. 4, l.r. 35/97 in materia di composizione del consiglio comunale*

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o dimissioni del candidato alla carica di sindaco proclamato eletto consigliere

comunale, è proclamato eletto consigliere comunale, attraverso la regolare procedura della surroga, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate allo stesso candidato sindaco arrivato secondo, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.”.

#### Art. 3.

*Modifiche all'art. 4, l.r. 35/97 in materia di assegnazione del 60 per cento dei seggi.*

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun' altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. In caso di quoziente frazionario, questo deve essere arrotondato all'unità superiore, fino a raggiungere comunque il 60% previsto dal presente comma. Salvo quanto previsto dal comma 3 ter, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi

#### Art. 4.

##### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.

